



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 69/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6911/P** del

registro di segreteria, depositato il 22 dicembre 2023, promosso da:

- *omissis* nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Paolo Bonaiuti del Foro di Roma

(p.e.c.: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio sito in Roma, nella via Riccardo Grazioli

Lante, n. 16.

contro

- **Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza**

militare e della leva, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dirigente

dott.ssa Marzia Lettieri Barbato (p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it);

per la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 843/2022 dell'8.11.2022, depositata il 28.11.2022, pubblicata il 30.11.2022, non notificata.

Udito nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante, l'avvocato Paolo Bonaiuti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza oggi impugnata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso presentato dall'odierno appellante, volto a conseguire la pensione privilegiata negatagli dall'amministrazione della difesa.

I fatti di causa vengono sintetizzati come segue.

Con ricorso depositato il 05.07.2017, il sig. *omissis* ha impugnato il decreto n.186 del 30.09.2015 del Ministero della Difesa con il quale era stata respinta la sua domanda di pensione privilegiata (presentata il 10.11.2014) per l'infermità "*Recente traumatismo cranico in soggetto con modesti segni di sofferenza all'e.e.g., e.n. nei limiti*", per l'insussistenza del nesso causale con il servizio.

Il ricorrente ha rappresentato:

- di essere stato militare in servizio di leva presso l'Aeronautica Militare, incorporato presso la S.A.R.V.A.M. di Viterbo il 20.01.1983 e poi trasferito al Centro Radar A.M. di Licola (NA) il 26.02.1983;
- che, in data 14.04.1983, mentre scendeva le scale degli alloggi delle truppe, accidentalmente scivolava battendo la testa su un gradino, come veniva riportato nel modello C n. 236 del 1983 emesso il

16.04.1983 dall'Ospedale Militare di Caserta;

- che dopo l'infortunio è stato dapprima accompagnato all'Infermeria del Corpo e di lì al Pronto Soccorso dell'O.C. di Pozzuoli ove i sanitari hanno consigliato il ricovero presso l'O.C. "Cardarelli" di Napoli. Il 15.04.1983 veniva, quindi ricoverato all'O.M. di Caserta —Reparto Neurologico, dove si redigeva il suddetto Mod. C e dal quale veniva dimesso il 16.04.1983 ed inviato in licenza di convalescenza di giorni venti;

- che il 06.05.1983 era ricoverato all'O.M. di Palermo da dove veniva dimesso il giorno successivo per essere inviato in licenza di convalescenza di giorni trenta per rientrare al Corpo al termine della licenza, ovvero il 06.06.1983;

- che in data 01.01.1984 è stato collocato in congedo illimitato per fine ferma.

Il ricorrente ha dedotto l'erroneità della determinazione ministeriale laddove era da ritenersi sussistente tanto il nesso causale tra l'evento traumatico ed il servizio militare quanto un danno notevole e irreversibile conseguente all'infortunio; nell'allegare la documentazione sanitaria in suo possesso, ha quindi richiesto l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 124/2019 il giudice di prime cure, ritenendo necessaria un'integrazione istruttoria, ha chiesto al Collegio Medico Legale della Difesa presso la Corte dei conti di accertare se la patologia indicata nel decreto di diniego possa ritenersi dipendente dalla causa di servizio indicata nel ricorso, individuando in caso

positivo la categoria di pensione.

La Sezione del CML, sottoposto a visita il ricorrente ed esaminata la documentazione versata in atti, ha concluso nel senso che il trauma cranico avvenuto nel lontano 1983, pur non essendo avvenuto per causa di servizio, potrebbe rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 1 della legge n. 308 del 03.06.1981, in quanto accaduto durante l'espletamento del servizio militare di leva e che tuttavia la patologia sofferta dal ricorrente, posta a fondamento dell'invocato beneficio pensionistico, non fosse ascrivibile ad alcuna categoria di pensione.

Con parere definitivo del 28.02.2020 il C.M.L., esaminate le osservazioni del C.T.P. del ricorrente, ha confermato il parere già reso.

Il 29.1.21, in previsione della trattazione della causa all'udienza del 9.2.21, il ricorrente ha depositato note difensive per contestare le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU allegando un nuovo parere medico-legale del prof. Giuseppe Rallo del 25.01.2021.

Ravvisando in capo alla Sezione del CML un conflitto di interessi lesivo del principio del contraddittorio, ha chiesto di non considerare l'elaborato peritale reso dal suddetto organo pubblico e di volere disporre un supplemento istruttorio tramite CTU medico legale.

Con ordinanza n. 145/2022 del 14 aprile 2022 il giudice delle pensioni, residuando dei dubbi in merito al quesito posto al CML, ha demandato all'Ufficio medico- legale presso il Ministero della salute, integrato da uno specialista in neurologia, la resa di un parere sui seguenti quesiti:

"1. Sussistenza nel periodo dalla data del congedo illimitato per fine ferma (01/01/1984) del ricorrente alla data della domanda di pensione

privilegiata (10/11/2014) dell'infermità "Recente traumatismo cranico in soggetto con modesti segni di sofferenza all'EEG. E.N nei limiti" derivante da infortunio verificatosi durante il periodo di leva (14/04/1983); 2. Ascrivibilità di tale lesione/infermità a categoria tabellare ai fini della pensione di privilegio".

L'UML, con parere del 2.8.22 ha fornito risposta negativa ad entrambi i quesiti e, dopo l'esame delle osservazioni del CTP del ricorrente, con parere definitivo del 13.10.22, ha confermato il giudizio già reso.

Con memoria del 26 ottobre 2022, in previsione della trattazione della causa all'udienza dell'8.11.22, il ricorrente si è opposto alle conclusioni cui era giunto l'organo tecnico, ritenendole speculari a quelle precedenti del CML, ed ha chiesto la riproposizione dei quesiti a diverso professionista CTU. Con ulteriore memoria del 7 novembre 2022, parte ricorrente ha depositato un nuovo parere medico legale del dott. Cannavicci reso il 3.11.2022.

Il giudice di prime cure, valutate le risultanze degli elaborati peritali redatti dalla locale Sezione del CML e dell'UML e ritenendole del tutto convergenti, ha respinto il ricorso, affermandone l'infondatezza, e ciò sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per la concessione della pensione privilegiata.

2. Con atto di appello ritualmente proposto e depositato il 13.7.23, il *omissis*, per il tramite degli avvocati Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto del Foro di Roma, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ed il riconoscimento della pensione privilegiata o, in subordine, di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170,

comma IV, c.g.c.

Le censure oggetto del gravame, formulate come un unico motivo di impugnazione, sono articolate come segue: *“Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, con violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle pensionistiche e dei criteri di applicazione, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile. Violazione e/o riduzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e del buon andamento della P.A. Violazione art. 2728 cod. civ. in ordine alle presunzioni legali. Violazione legge 308/1981 — legge 280/1991. Straripamento di potere. Mancata motivazione rispetto a dati oggettivi del processo. Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Mancata revoca dell'ordinanza. Contraddittoria motivazione tra atti processuali”*.

In particolare, l'appellante ha dedotto la sostanziale diversità dei pareri resi dai due CTU sicché avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che essi conducessero a valutazioni del tutto sovrapponibili.

Ha inoltre sostenuto che il locale CML fosse un organo di parte, in quanto appartenente all'amministrazione della difesa, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Sotto altro profilo, ha contestato le valutazioni compiute in sede istruttoria laddove non sono state adeguatamente considerate le argomentazioni del proprio consulente di parte.

Ancora, ha lamentato l'erroneità del quesito formulato dal decidente con la seconda ordinanza istruttoria e la conseguente inidoneità della relazione dell'UML a formare il convincimento del giudice; l'UML si sarebbe inoltre pronunciato su profili che esulano dal quesito tecnico proposto, non prendendo nella dovuta considerazione le documentate tesi del ricorrente.

Il Giudice, secondo la prospettazione dell'appellante, invece di revocare l'ordinanza istruttoria, si sarebbe pronunciato richiamando passivamente le conclusioni delle perizie d'ufficio ed omettendo di vagliare le relazioni dei CTP prodotte dal ricorrente successivamente ai pareri definitivi resi dal CML e dall'UML; da qui il vizio di motivazione censurato e la contraddittorietà di quanto affermato nella sentenza impugnata.

Conclusivamente, ha chiesto l'accoglimento del gravame e, previa istruttoria della domanda, riconoscere il suo diritto alla pensione privilegiata; in via graduata, ha chiesto di rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 170, IV comma, del Codice di giustizia contabile.

3. Con memoria depositata in data 8.4.2024, si è costituita l'Amministrazione della difesa per chiedere il rigetto e/o l'inammissibilità del gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese, non ricorrendo i presupposti indicati dalla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n.10/2000/QM in ordine al vizio di motivazione apparente né le contestate violazioni di legge.

In primo luogo, è stata dedotta l'inammissibilità delle nuove CTP

depositate dopo la conclusione delle operazioni peritali, non essendo stato il ricorrente autorizzato dal Giudice al deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 164, VI c., c.g.c.

Infondata è inoltre, a detta del dicastero appellato, l'eccepita parzialità di giudizio, e comunque l'odierno appellante non ha mai presentato istanza di ricsuzione del C.T.U. ai sensi dell'art. 97, IV comma, c.g.c., né ha mai fatto reclamo avverso l'ordinanza istruttoria n. 145/2022, formulando per la prima volta in appello dette censure.

In sintesi, poiché parte appellante non ha adeguatamente provato, nel giudizio di primo grado, i fatti posti a fondamento della propria pretesa, ex art.2697 c.c., con l'odierno giudizio tenta strumentalmente di proporre il riesame, nel merito, della questione di fatto della dedotta dipendenza dal servizio della lamentata infermità, insuscettibile di impugnazione in grado di appello, ai sensi dell'art.170, I comma, c.g.c.

4. Con note difensive depositate il 9.4.2024, l'appellante ha argomentato sulle difese di controparte denunciandone l'infondatezza ed ha concluso per l'accoglimento del gravame *“previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata”*.

5. Il 15.4.2024 l'Avv. Susanna Chiabotto ha depositato la nota con cui l'appellante ha revocato il mandato difensivo già conferito in suo favore unitamente alla sua presa d'atto.

6. All'udienza del 18 aprile 2024, l'Avv. Bonaiuti, per l'appellante, nell'insistere per l'accoglimento del gravame, si è diffuso sull'asserita omessa valutazione del compendio probatorio offerto da parte attrice, a cura del primo giudicante, e sui vizi dell'istruttoria espletata nel

giudizio di primo grado.

Assente il Ministero della difesa.

Considerato in

DIRITTO

1. Avuto riguardo alle doglianze manifestate dall'appellante, va intanto rilevato che risultano accorpate in un unico motivo di gravame censure in realtà ben distinte, con conseguente scarsa intelligibilità delle stesse, soprattutto in mancanza di un adeguato sviluppo argomentativo su alcuni punti.

Ciò premesso, va preliminarmente osservato che nel processo di appello in materia pensionistica vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto. Il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone infatti che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente *ratione temporis*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa

Corte ha avuto modo di precisare che *“il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti”* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la *“ratio decidendi”*);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (*cf.*, tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto”* (ordinanza n. 84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.

In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un’omissione nell’esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non

permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come riassuntivamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, della pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante, cioè, nel dedurre il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente e/o contraddittoria, in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza dei requisiti di carattere medico legale, ovvero della dipendenza e della classifica.

Dall'esame della sentenza impugnata si trae invece che il giudice territoriale abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso sulla scorta di due distinti elaborati peritali, resi, rispettivamente, dal CML del Ministero della difesa e dall'UML presso il Ministero della salute, il cui contenuto è stato altresì articolatamente riportato nella sentenza.

In particolare, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata emerge che non vi è stata alcuna pretermissione delle difese articolate

dal ricorrente e che il giudice ha compiutamente esaminato la documentazione sanitaria da costui prodotta in giudizio.

In ordine al dedotto omesso riscontro delle ulteriori relazioni medico-legali depositate dalla difesa del *omissis* in epoca successiva alla resa dei pareri definitivi da parte dei menzionati organi, e quindi al di fuori del perimetro dell'articolato procedimento disciplinato dall'art. 97 del codice della giustizia contabile, si osserva che il loro deposito sarebbe dovuto correttamente avvenire innanzi all'organo peritale nominato dal giudice, nel contraddittorio tecnico instaurato tra le parti. D'altro canto, non si ricava dagli atti, né è stato addotto dall'appellante, che vi fosse stato un impedimento a spiegare tali difese nelle forme del richiamato art. 97 c.g.c., sicché appare evidente che la nuova produzione tendesse inammissibilmente a superare la valutazione sfavorevole già espressa in via definitiva da ben due organi di consulenza, ad esito del contraddittorio tecnico svoltosi tra le parti. Peraltro, va anche precisato che tale produzione non consentiva di travolgere, come auspicato dal *omissis*, la forza persuasiva dei pareri acquisiti determinando la necessità di una nuova CTU.

Parimenti, l'e.e.g. eseguito nel 1991 (e la relativa diagnosi), diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che lungamente si sofferma sulla supposta omessa valutazione di tale esame strumentale, è stato vagliato sia dal CML (essendo stato prodotto in replica alla bozza di parere del CML) sia dall'UML con un giudizio finale di non rilevanza sul dedotto nesso causale, relativamente al disturbo anamnestico di interesse; della valutazione operata sul punto dagli

organi peritali il giudice di prime cure ha puntualmente riferito nella motivazione.

Conclusivamente, quanto al profilo della motivazione, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'appello per i dedotti motivi e il rigetto dell'istanza di ordine istruttorio formulata, vertente sul riscontro dei requisiti di ordine sanitario in capo all'appellante.

2. In secondo luogo, va affrontata la questione concernente la denunciata violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, anche sotto il profilo della peculiare posizione del CML e dell'UML ai quali è stato demandato l'esame dei requisiti per il diritto alla pensione privilegiata.

Sul punto, le censure di parte appellante non appaiono fondate, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte dei conti (Sez. I App. n. 66 del 2020, n. 9 e 114 del 2021; Sez. III App. n. 4 del 2021); la *ratio* degli artt. 23, 97 e 166 del Codice di giustizia contabile, è infatti quella di mettere a disposizione del decidente un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale, consultabile senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti. Da ciò consegue che le garanzie processuali riferibili ai pareri resi dai suddetti organi appartenenti alla pubblica amministrazione devono essere considerate del tutto identiche a quelle della procedura seguita da un CTU privato.

Va altresì rimarcato che parte appellante avrebbe dovuto rilevare in concreto, con riferimento, cioè, ai soggetti designati, la prospettata violazione del diritto di difesa, circostanza questa che non si riscontra né nel giudizio di primo grado né in questa sede.

Per quanto concerne, poi, l'affermazione, contenuta nell'atto di impugnazione, circa la non corretta composizione del collegio medico presso l'UML in ragione dell'assenza di un esperto della branca interessata, essa non risponde al vero in quanto erano presenti ben due medici con specializzazione in Neurologia (uno interno ed un componente esterno).

Dall'esame delle risultanze documentali in atti del giudizio, il Collegio ritiene che parte appellante non abbia subito alcuna menomazione delle sue facoltà difensive, essendosi svolto l'esame presso i due menzionati organi in senso conforme alla legge, nel contraddittorio tra le parti e in maniera assolutamente imparziale.

Il relativo motivo di appello deve essere quindi respinto.

3. Anche il profilo della contraddittorietà tra le conclusioni dell'UML, in ragione della diversa formulazione del quesito istruttorio da parte del giudice, e quelle espresse dal CML, è del tutto infondato e va rigettato. Intanto è palese, dal tenore dell'ordinanza istruttoria, che il decidente intendesse sciogliere il nodo critico della sussistenza delle conseguenze del trauma patito dal ricorrente nel lontano 1983 alla data della domanda di pensione privilegiata, presentata nel 2014 dopo oltre trent'anni dall'evento traumatico, e ciò in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso.

Ciò posto, non vi è neppure divergenza, nel senso prospettato dall'appellante, in ordine alla valutazione compiuta dai due organi peritali compulsati e, men che meno, tra le due relazioni e la sentenza impugnata. Infatti, il CML ha osservato che l'evento traumatico *“pur non essendo avvenuto per causa di servizio, potrebbe rientrare nella fattispecie prevista dalla Legge n. 308 del 3.6.1981, in quanto avvenuto durante l'espletamento del servizio militare di leva”*; il riportato parere non ha perciò affermato che vi fosse la dipendenza dal servizio, come invece sostiene l'appellante.

Dal suo canto, l'UML ha esaurientemente risposto al quesito proposto; la valutazione demandata al suddetto organo non poteva infatti prescindere dall'esame complessivo del caso, indispensabile per stabilire se la sintomatologia insorta nel ricorrente in epoca cronologicamente successiva al trauma cranico del 1983 potesse essere collegata, con rigorismo medico-legale, con l'evento traumatico stesso. L'UML ha ritenuto insussistente il necessario nesso causale, finendo per confermare quanto già affermato dal CML in ordine al difetto dei requisiti richiesti per la pensione privilegiata.

Le due relazioni peritali, perciò, appaiono del tutto convergenti quanto al loro contenuto, nel senso che entrambe concordano nel ritenere che il trauma cranico subito dall'appellante non avesse lasciato dei danni neurologici gravi suscettibili di ascrivibilità tabellare e che pertanto i disturbi successivamente insorti non possano essere ricollegati all'infortunio.

Alcun difetto di istruttoria è ravvisabile in concreto risultando che il

giudice di prime cure, nell'esercizio del proprio ruolo di *peritus peritorum*, ha correttamente impiegato le prove, in modo del tutto rispettoso dei diritti del ricorrente, ed ha articolatamente rassegnato le ragioni della decisione in stretta aderenza agli elaborati peritali.

Ne consegue la totale infondatezza delle censure mosse dall'appellante alla sentenza relative al mancato confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale, con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità manifesta che si sarebbero tradotte in eccesso di potere e difetto di motivazione; queste appaiono piuttosto tendenti a riproporre surrettiziamente un esame, nel merito, delle questioni di ordine medico legale non consentito nel giudizio di appello.

4. Ancora, non sussiste la censurata violazione di legge, segnatamente degli artt. 64 e segg. della legge 1092/73 e delle tabelle pensionistiche, a fronte dell'ineccepibile ricostruzione normativa compiuta dal decidente di primo grado; le contestazioni dell'appellante sono peraltro prive di specifica argomentazione e, comunque, non incidenti ai fini della decisione in quanto, in primo grado, la sua pretesa è stata respinta per il dirimente profilo del difetto dei necessari requisiti di ordine medico legale.

Anche tali motivi vanno pertanto respinti.

5. In conclusione, il gravame proposto da parte appellante va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato con integrale conferma della sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni, n. 843/2022.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore dell'amministrazione della difesa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'appello in parte inammissibile e in parte infondato e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Le spese di lite, da porre a carico dell'appellante rimasto soccombente, si liquidano, in favore del Ministero della difesa, nella misura omnicomprensiva di euro 800,00 (euro ottocento/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone con decreto che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 30/05/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,

omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 30/05/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)